



Comune di Avellino

ORDINANZA N. 1162 del 6 giugno 2021

Oggetto: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. D.L. n.52 del 22 aprile 2021.Disposizioni concernenti l'attività scolastica delle Scuole Secondarie di 2° Grado di Avellino - Chiusura Istituti Secondari 2° Grado.

IL SINDACO

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 16 aprile, n.297, recante "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- Il DPCM 25.02.2020; il DPCM 01.03.2020; il DPCM 04.03.2020; il DPCM 08.03.2020;
- Il DPCM 09.03.2020, il DPCM 11.03.2020
- Il DPCM 3 novembre 2020;
- Il DPCM 3 dicembre 2020;
- Il DPCM 14 gennaio 2021 le cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021; in sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021;
- L'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, pubblicata in G.U. il 14 novembre 2020, in attuazione del DPCM 3 novembre 2020;
- L'ordinanza del Ministero della Salute del 19 febbraio 2021, con la quale la Regione Campania, sulla scorta dei dati fomite dalla cabina di regia, è stata classificata in "zona arancione" dal 21 febbraio 2021;
- L'ordinanza del Presidente della Regione Campania n.90 del 15 novembre 2020, con la quale è stato, tra l'altro, disposto che "1 Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della Regione Campania: 1.1 con decorrenza 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3, restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0 - 6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria ; con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 1.3, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di 1° grado e le attività di laboratori; 1.3 con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali;
- L'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 92 del 23 novembre 2020 che recita: 1.1 con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. È demandato alle ASL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. È consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai tenitori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione di attività in presenza o di altre misure restrittive...

- 1.2 Per quanto non previsto dal presente provvedimento resta confermata l'ordinanza n. 90 del 15/11/2020;
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 93 del 28 novembre 2020 che recita: "con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, restano sospese le attività di didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di 1° grado, nonché quelle concernenti i laboratori". L'Ordinanza n. 95 del 7 dicembre 2020 che recita al punto 1.3 "con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria; sono altresì consentite in o presenza le attività didattiche delle seconde classi della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendono la prima e la seconda. È demandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci..."
Ordinanza n. 1 del Presidente Regionale della Campania del 5 gennaio 2021;
Ordinanza n.2 del Presidente della Regione Campania del 16 gennaio 2021 avente per oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Ordinanza n.3 del Presidente della regione Campania del 22 gennaio 2021 avente per oggetto: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale.
 - **VISTA** la relazione del 21 gennaio 2021, con la quale l'unità di crisi regionale, esaminato il contesto regionale, con particolari riferimento al mondo della scuola, ha rappresentato i rischi di aggravamento della situazione epidemiologica e delle difficoltà operative connesse alla gestione della pandemia in concomitanza con l'avvio della campagna vaccinale, segnalato la necessità di un approccio massimamente cautelativo, al fine di scongiurare i seri rischi di peggioramento connessi alla ripresa delle attività in presenza soprattutto nelle aree a maggiore densità abitative;
 - **VISTA** la relazione dell'Unità di Crisi Regionale prot. n. UC2021 000018 del giorno 11 febbraio 2021 avente ad oggetto gli esiti della riunione tenutasi in data 9 febbraio 2021 che hanno evidenziato *"una diffusione del virus nelle fasce di età anche riconducibili alla popolazione scolastica in preoccupante aumento"*;
 - **VISTO** il D.L. Covid del 31/03/2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid 19;
 - **VISTO** il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 all'art. 3 comma 2 che modifica la precedente disciplina dello svolgimento della didattica nelle scuole secondarie di 2° grado definendo percentuali diverse di partecipazione alle lezioni in presenza in considerazione del livello di rischio sanitario specifico dei diversi territori. In particolare, le nuove disposizioni prevedono che" le istituzioni scolastiche secondarie di 2° grado adottino forme flessibili nella organizzazione delle attività didattiche, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché nelle zone gialla e arancione sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca.
L'art. 3, comma 1, del decreto cui si riferisce prevede che le disposizioni fin qui richiamate non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti di regione e dei Sindaci se non "in casi eccezionali e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o a rischio estremamente elevato di diffusione del Virus SARS-COV2 di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti in deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie locali e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio".
 - **VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 23 aprile 2021 "
- disposizioni di prevenzione sanitaria in materia di attività didattica in presenza nelle scuole

secondarie di secondo grado” che dispone l’adozione da parte dei Dirigenti scolastici di forme flessibili nella organizzazione dell’attività didattica, al fine della riduzione dell’attività in presenza nella misura necessaria ad assicurare il rispetto del distanziamento minimo richiesto delle vigenti misure di sicurezza, in ogni caso assicurando almeno il 50% delle presenze, demandando alla Direzione Generale Mobilità di monitorare l’attuazione del Piano dei trasporti scolastici definiti con le singole Prefetture in vista della ripresa delle attività in presenza e disponendo l’attivazione di ulteriori servizi aggiuntivi, ove necessario ad assicurare condizioni di sicurezza per gli utenti;

- **VISTA** l’Ordinanza del Ministro della Salute del 23/04/2021 art.1 comma 1;
- **CONSIDERATO** che la popolazione scolastica delle Scuole Secondarie di II Grado di Avellino è composta al 70% da alunni appartenenti alla provincia di Avellino (circa 8.000 studenti);
- **PRESO ATTO** dei comunicati stampa dell’ASL di Avellino relativi ai casi di contagi da COVID 19 che si sono verificati nell’ultima settimana in provincia di Avellino;
- **VISTE** le note Prot. n. 2021/35030 del 6 maggio 2021 - Prot. n. 2021/37512 del 14 maggio 2021 - Prot. n. 2021/39838 del 21 maggio 2021 - Prot. n. 41979 del 28/05/2021, Prot. n. 2021/43757 del 4 giugno 2021, inviate all’ASL di Avellino intese a conoscere la sussistenza di eventuali focolai in provincia e dei dati certi dei contagi e dei tamponi effettuati, sia nel Capoluogo, sia in provincia di Avellino;
- **TENUTO CONTO** delle percentuali di contagi attualmente registrate nei comuni della provincia di Avellino e nella città di Avellino;
- **RILEVATO** che dalla piattaforma regionale, in controtendenza rispetto ai dati degli ultimi mesi, si evince una incidenza del numero dei nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 residenti nel comune di Avellino, pari a 28,212, superiore a quella della Regione Campania, pari a 27,63.
- **TENUTO CONTO** del numero delle seconde dosi di vaccino somministrate nel Comune capoluogo e nella provincia di Avellino;
- **CONSIDERATO** che occorre adottare ogni misura necessaria al contrasto ed al contenimento della diffusione del Virus COVID-19 nel territorio comunale;
- **RITENUTO** di dover formulare ogni indirizzo utile al fine di assicurare il maggior grado di sicurezza sanitaria nel contesto di riapertura delle attività in presenza delle Scuole Secondarie di 2° Grado;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche in presenza delle Scuole Secondarie di 2° Grado Pubbliche e Paritarie di Avellino dal 07/06/2021 al 12/06/2021 (compreso);

- Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui ai DPCM 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021 e D.L 31 marzo 2021;
- Con decorrenza immediata resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata comunque consentite in presenza le attività didattiche destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’istituto scolastico, delle

specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che è in didattica a distanza;

- Che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini attraverso l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantirne la massima e tempestiva diffusione alla popolazione;
- Che il presente provvedimento sia reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Avellino, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radiotelevisiva.

AVVISA

Che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n.241, attraverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;

Si dispone la trasmissione della presente a: Prefettura, Provincia, Questura, Comando di Polizia Locale, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando Provinciale Guardia di Finanza, USP Avellino, AIR Avellino.

**Il Sindaco
Dott. Gianluca Festa**

